



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO
ex. art. 414 C.P.C.

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. BERRETTONI VANESSA	BRRVSS92A47A271D
2. BIANCO MICHELE	BNCMHL85L30C352F
3. BUONACCORSI GIANMARIA	BNCGMR71D03L833B
4. CAMPOLO TOMMASO	CMPTMS85B20H224V
5. CANOFARI CLAUDIO	CNFCLD74L07H501Y
6. CANTALI ANGELICA	CNTNLC79S69B202X
7. CERASOLE FABIO	CRSFBA92L05F839X
8. CICCARONE TOMMASO	CCCTMS83L27A048G
9. CLAMOROSO BIAGIO	CLMBGI83R28B963O
10. CORRENTI AURORA	CRRRRA98T60G273A
11. CORTILE PASQUALE	CRTPQL61P07G190Q
12. CORVAGLIA DOMENICO	CRVDNC75S13I923H
13. CORVAGLIA GIORGIO	CRVGRG73L07I923B
14. CULORA ANTONIO	CLRNTN76T24H792U
15. D'ARRIGO PAOLA	DRRPLA83B66G273P
16. DE MARIA ANGELO	DMRNGL88A07A783N
17. DE SIMONE CIRO	DSMCRI86S28A773U
18. DELLE CURTI PASQUALE	DLLPQL81R29B963K
19. DI MATTEO ANNA LAURA	DMTNLR87L44G273F
20. DURANTE ALESSIO	DRNLSS92A13L103F
21. DURANTE ERICA	DRNRCE97S62L103J
22. FABIANO WALTER STEFANO	FBNWTR86T26F537Z
23. FANTINI GIOVANNI	FNTGNN66D17A485Z
24. GIAMPA' SALVATORE	GMPSVT76T22C352K
25. IERARDI GIUSEPPE	RRDGPP92M14D086E

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





26. LA BARBERA MICHELANGELO	LBRMHL82D10G273E
27. MATERAZZO LUIGI	MTRLGU69L03L086F
28. MELAGRANATO MARIA GRAZIA	MLGMGR83T41G273X
29. MELPIGNANO COSIMO	MLPCSM64A21E471W
30. PARADISO FILIPPO	PRDFPP69D12B667W
31. PASQUARELLI ROMEO	PSQRMO73M16E435D
32. PATTI FRANCESCO	PTTFNC84S13C286G
33. POMPIZZI PIERFRANCESCO	PMPPFR72A21E625P
34. RAGOZZINO CIRO	RGZCRI67A28E932C
35. RENZULLO VALENTINO	RNZVNT84T12E335S
36. RICCIARDI ANTONIO MARCO	RCCNNM82E13A512N
37. ROMEO ROCCO	RMORCC75B03G735T
38. SAMPAOLI DAIANE	SMPDNA96E70Z602J
39. SANTITORO FRANCESCO	SNTFNC82A30G964E
40. SAVASTANO CHRISTIAN	SVSCRS90R09F839P
41. SCOTTO LAVINA FRANCESCO	SCTFNC75C04F839J
42. TAMBURELLO VITO	TMBVTI75L30D009U
43. TURTURICI GIUSEPPE	TRTGPP84S10I533H
44. VENNARI DOMENICO	VNNDNC75P18H579F
45. VILLANO DOMENICO	VLLDNC74M01E955C
46. VINCI PACIFICO	VNCPFC70T26H224Z
47. VIO GIORGIO	VIOGRG66P03A145T
48. VISCOMI FRANCESCO	VSCFNC61M25D257J
49. VITTORIO ORAZIO	VTTRZO82A04F158B
50. ZARRILLO DOMENICO	ZRRDNC84C24B963R

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

NONCHE' NEI CONFRONTI

- degli operatori ATA inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, degli Ambiti e per i profili professionali d'interesse dei ricorrenti, ad esito dell'aggiornamento per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24) e periodi successivi, eventualmente intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (o civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica

ED IL RICONOSCIMENTO

del relativo punteggio, con effetti "*definitivi*" e per intero, nella misura piena pari a punti 6 per singolo anno o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg., con conseguente obbligo a carico dell'Amministrazione resistente alla rideterminazione in forma piena dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24) e periodi di aggiornamento successivi

FATTO

Con Decreto n. 50 - 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il triennio 2021/24, delle graduatorie d'istituto di 3 fascia del personale ATA - personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (**Doc. 1, 2**).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Dalla III Fascia delle Graduatorie d'istituto si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato e temporanee.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare *il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge come il "servizio civile"* ha affermato l'ingiusta limitazione per cui, in tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura fortemente ridotta.

Ciò è previsto in via generale nell'Allegato A, alla Lettera A - Sezione "Avvertenze": " .. *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.* (v. Doc. 1, pag. 17).

La medesima norma si completa prevedendo che è valutato *come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali* anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (v. Doc. 1, pag. 17).

Pertanto, solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, ossia **6 punti** per ogni anno scolastico e **0,50 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 20 Titoli di Servizio).

Mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è attratto al *servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*, a cui si riconosce un punteggio molto ridotto, ossia **0,60 punti** per ogni anno di servizio e **0,05 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 20).

La differenza è "**abnorme**", poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è riconosciuto un punteggio pari ad **1/10** del servizio svolto in costanza di rapporto ($6:10 = 0,60 / 0,50:10 = 0,05$).

Tali limitazioni sono state confermate nel presente periodo di aggiornamento (2021/24) delle Graduatorie d'istituto ATA di III fascia in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



particolare, con il DM n. 430 del 13.12.2000, che aveva dettato inizialmente i criteri di applicazione dei punteggi, per cui sono parimenti illegittimi e suscettibili di disapplicazione, in quanto atti presupposti rilevanti, il *D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017* (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativo Allegato A, il *D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014* (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il *DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000* (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il punteggio non è attribuito per intero al pari del servizio svolto in costanza di nomina ma in misura ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (**Doc. 3, 4, 5**).

Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, **hanno svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge (servizio civile) non in costanza di impiego scolastico**.

Hanno, quindi, presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento indetto dal DM n. 50/21 per il triennio 2021/24 tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline* (entro il termine del 22.4.21, prorogato al 26.4.21), dichiarando il servizio militare di leva (e civile assimilato per legge).

Si allega, quindi, per ogni ricorrente **file unitario nominativo** contenente: ***documenti di riconoscimento; titolo di accesso alle graduatorie; certificato – attestato del servizio militare (o civile) svolto; domanda di aggiornamento delle graduatorie presentata tramite Polis/Istanzeonline; estratto posizione polis con punteggi attribuiti in base ai titoli dichiarati; domanda/diffida con prova di consegna*** (**Doc. 6, 7, 8, 9, 10, 11**).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Ma il Ministero ha ridotto espressamente il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendo 1/10 del punteggio previsto per il servizio militare in costanza di nomina scolastica (v. Doc. 1 – All. A).

Difatti, nelle domande telematiche validate, tale servizio è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, in peculiare sezione tali da determinare in via automatica l'attribuzione del punteggio ridotto nella misura sopra indicata, ossia *nella tipologia del servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali*, con la dicitura “*Amministrazioni statali/Enti locali*” (v. Doc. 6/11).

Il pregiudizio ha trovato conferma nelle graduatorie definitive, dai cui estratti risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente del punteggio di 6 punti per singolo anno o di 0,50 punti per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.), atteso che i punteggi complessivi assegnati sono rimasti invariati (nella misura ridotta) rispetto a quelli desumibili dalle domande validate (v. Doc. 6/11).

Pertanto, a causa del sensibile ridimensionamento del punteggio, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono state riconosciute ad altri operatori per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva in costanza di nomina scolastica.

Al fine di manifestare interesse al pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti hanno trasmesso apposite istanze/diffide al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena (v. Doc. 6/11), tuttavia rimaste inosservate, essendo stati quindi obbligati al ricorso.

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (e servizio civile assimilato).

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*, senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"*, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i ricorrenti hanno già pieno diritto, bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



- In via preliminare: sull'omogeneità delle posizioni e sulla competenza.

I ricorrenti agiscono omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un identico titolo di servizio (servizio di leva o civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina), nella misura uniforme di punti 6 per singolo anno e di punti 0,50 per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.) con riferimento alla medesima/unitaria procedura *nazionale* di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto ATA di III fascia.

I ricorrenti non hanno svolto sinora alcun servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, ed anzi promuovono il ricorso proprio al fine di ottenere, tramite la rettifica in aumento del punteggio, posizioni migliorative in graduatoria al fine del conferimento di incarichi di supplenza.

Pertanto, non può applicarsi, nemmeno in astratto, il criterio della (ipotetica) sede di servizio.

Nel medesimo senso, come detto, avversano unitariamente la limitazione di punteggio derivante da previsioni di portata *nazionale* adottate dal **Ministero dell'Istruzione sede centrale di Roma**, presso cui si radica la competenza.

I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001.

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che «*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*».

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20** della **Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: *«Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»*.

Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che *“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)”*.

Quindi, è pienamente valutabile anche a favore del personale ATA (ascritto al personale “non docente”) il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all'**art. 569, comma 3**, del **D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)**, specificamente riferito all'organico del personale ATA, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare**.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 3 dell'art. 569 citato, ed il contesto in cui s'inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2 - II parte, della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa in generale.

Difatti, il successivo art. 581, comma 5, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre per il personale ATA, *«una valutazione del servizio militare secondo **criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico**»*.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico anche non docente (come gli operatori ATA), e ciò pur dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui articolo 2050, comma 2, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma che in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale ATA.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura propriamente concorsuale, atteso che le graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA non hanno carattere concorsuale, non prevedono Commissioni di valutazione e non vengono approvate a seguito dello svolgimento di prove valutative/selettive, per cui nemmeno sarebbero applicabili (eventuali) norme limitative riferite a procedure concorsuali come l'art. 2050, comma 2, che appunto si riferisce alle sole graduatorie di concorso.

In ogni caso, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), sia in generale per il personale docente, all'art. 485, comma 7, sia nello specifico per il personale ATA, all'art. 569, comma 3, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all'art. 20, L. n. 958/1986, ossia che il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Orbene, per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del punteggiaggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina, *in particolare, si è espressa di recente la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 (Doc. 12, allegate in file unitario zip).*

Nondimeno anche la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l'opzione interpretativa esposta nelle recenti **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018 ed Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021 (Doc. 13, allegate in file unitario zip).**

Tale orientamento ha trovato ulteriore e più recente conferma sia da parte della **Cassazione Civile – Sez. Lavoro** con l'**Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021**, sia da parte del **Consiglio di Stato** con le **Sentenze n. 3286 del 27.04.2022 e n. 1720 del 10.03.2022**, che si allegano (**Doc. 14, 15, 16**).

Ed ancora, l'Ecc.mo **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** ha proprio di recente condiviso le argomentazioni esposte, accogliendo un ricorso collettivo in medesima fattispecie per il personale ATA, con la **Sentenza n. 6165 del 28 Giugno 2022**, secondo cui “ .. è opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



3286/2022; Sent n. 8213/2019; Sent n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dai ricorrenti. ..” e, pertanto, si dichiara “ .. che i ricorrenti, ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie d’istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 [.. e seguenti ..] hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l’attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede; ..” (Doc. 17).

II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.

L’art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici (...)”.

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l’impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell’opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell’art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell’interesse

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, v. i precedenti di *Cassazione*, Doc. 12, 14).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

III. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE I PUNTEGGI.

Chiarito quanto sopra, ne consegue l'obbligo dell'Amministrazione scolastica, e relative articolazioni, a rideterminare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti 6 per un anno di servizio e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 6).

E' oggettivo, oltre che documentato (v. Doc. 6/11), che ai ricorrenti siano stati attribuiti punteggi fortemente inferiori, che ne hanno determinato la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo.

Pertanto, al fine della corretta rideterminazione in *melius* del punteggio, si precisa la domanda come di seguito, riportando per ogni singolo ricorrente la tipologia di servizio e l'esatto periodo di

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



svolgimento, ed indicando la data di conseguimento del titolo di accesso anteriore al medesimo servizio (circostanze comunque già documentate, v. Doc. 6/11):

1. **BERRETTONI VANESSA** = servizio civile 5.12.2016 – 4.12.2017 – Diploma conseguito l'8.7.2011
2. **BIANCO MICHELE** = servizio militare 20.1.2004 – 18.1.2005 – Qualifica conseguita a.s. 2002/2003
3. **BUONACCORSI GIANMARIA** = servizio militare 17.8.1993 – 4.8.1994 – Licenza media conseguita a.s. 1983/1984
4. **CAMPOLO TOMMASO** = servizio militare 15.12.2005 – 14.12.2007 + 9.9.2008 – 31.12.2008 – Diploma conseguito il 16.7.2003
5. **CANOFARI CLAUDIO** = servizio militare 2.9.1996 – 18.8.1997 – Diploma conseguito il 21.7.1995
6. **CANTALI ANGELICA** = servizio civile 4.2.2008 – 3.2.2009 – Diploma conseguito il 27.7.1998
7. **CERASOLE FABIO** = servizio militare 11.9.2012 – 11.9.2015 – Diploma conseguito il 29.7.2011
8. **CICCARONE TOMMASO** = servizio civile 3.6.2003 – 2.4.2004 – Diploma conseguito a.s. 2001/2002
9. **CLAMOROSO BIAGIO** = servizio militare 9.12.2003 – 8.12.2004 – Diploma conseguito il 16.7.2003
10. **CORRENTI AURORA** = servizio civile 25.5.2020 – 24.5.2021 – Diploma conseguito il 14.11.2017
11. **CORTILE PASQUALE** = servizio militare 15.10.1980 – 7.10.1981 – Diploma conseguito il 26.6.1978

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



12. CORVAGLIA DOMENICO = servizio militare 8.5.1995 – 7.5.1996 – Qualifica conseguita a.s. 1993/1994

13. CORVAGLIA GIORGIO = servizio militare 10.12.1992 – 9.12.1993 – Qualifica conseguita a.s. 1991/1992

14. CULORA ANTONIO = servizio militare 14.9.1996 – 13.9.1997 – Diploma conseguito il 14.7.1995

15. D'ARRIGO PAOLA = servizio civile 2.1.2004 – 1.1.2005 – Diploma conseguito il 31.7.2002

16. DE MARIA ANGELO = servizio militare 6.12.2011 – 5.12.2013 – Diploma conseguito l'11.7.2007

17. DE SIMONE CIRO = servizio civile 10.1.2011 – 9.1.2012 – Diploma conseguito il 15.7.2006

18. DELLE CURTI PASQUALE = servizio militare 20.10.1999 – 16.8.2000 – Licenza media conseguita il 29.10.1981

19. DI MATTEO ANNA LAURA = servizio civile 5.11.2007 – 4.11.2008 – Diploma conseguito il 10.7.2006

20. DURANTE ALESSIO = servizio civile 11.12.2017 – 10.12.2018 – Diploma conseguito il 6.7.2011

21. DURANTE ERICA = servizio civile 11.12.2018 – 10.12.2019 – Diploma conseguito il 19.7.2016

22. FABIANO WALTER STEFANO = servizio militare 5.6.2006 – 4.6.2007 – Diploma conseguito il 7.7.2005

23. FANTINI GIOVANNI = servizio militare 25.10.1987 – 24.10.1988 – Diploma conseguito il 30.5.1986

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



24. GIAMPA' SALVATORE = servizio militare 24.6.1998 – 21.4.1999 – Diploma conseguito il 13.10.1997

25. IERARDI GIUSEPPE = servizio militare 6.12.2011 – 5.12.2013 – Diploma conseguito il 9.7.2011

26. LA BARBERA MICHELANGELO = servizio militare 23.5.2001 – 26.3.2002 – Qualifica conseguita a.s. 2000/2001

27. MATERAZZO LUIGI = servizio militare 21.11.1996 – 21.11.1997 – Diploma conseguito il 15.7.1988

28. MELAGRANATO MARIA GRAZIA = servizio civile 2.1.2004 – 1.1.2005 – Diploma conseguito il 31.7.2002

29. MELPIGNANO COSIMO = servizio militare 6.9.1983 – 28.8.1984 – Licenza media conseguita a.s. 1977/1978

30. PARADISO FILIPPO = servizio militare 29.9.1988 – 24.9.1989 – Licenza media conseguita a.s. 1982/1983

31. PASQUARELLI ROMEO = servizio militare 6.9.1992 – 5.9.1993 – Licenza media conseguita a.s. 1985/1986

32. PATTI FRANCESCO = servizio militare 2.11.2005 – 1.11.2007 – Diploma conseguito il 10.7.2003

33. POMPIZZI PIERFRANCESCO = servizio militare 21.11.1994 – 20.11.1995 – Licenza media conseguita a.s. 1985/1986

34. RAGOZZINO CIRO = servizio militare 14.6.1984 – 16.1.1985 – Licenza media conseguita a.s. 1979/1980

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



35. RENZULLO VALENTINO = servizio militare 15.9.2004 – 13.7.2005 - Diploma conseguito il 7.7.2003

36. RICCIARDI ANTONIO MARCO = servizio militare 8.4.2002 – 7.4.2005 – Diploma conseguito il 14.7.2000

37. ROMEO ROCCO = servizio militare 18.11.1997 – 7.4.1998 – Diploma conseguito il 23.7.1996

38. SAMPAOLI DAIANE = servizio civile 3.4.2017 – 10.10.2018 – Diploma conseguito il 13.7.2016

39. SANTITORO FRANCESCO = servizio militare 28.10.2002 – 27.10.2003 – Diploma conseguito l'11.7.2001

40. SAVASTANO CHRISTIAN = servizio civile 16.3.2015 – 15.3.2016 – Diploma conseguito il 16.7.2010

41. SCOTTO LAVINA FRANCESCO = servizio militare 2.8.1995 – 1.8.1996 – Diploma conseguito il 30.7.1994

42. TAMBURELLO VITO = servizio militare 8.11.1995 – 30.10.1996 – Diploma conseguito il 19.7.1994

43. TURTURICI GIUSEPPE = servizio militare 20.1.2004 – 18.1.2005 – Diploma conseguito il 5.7.2003

44. VENNARI DOMENICO = servizio militare 29.8.2001 – 29.4.2002 – Diploma conseguito il 21.10.1995

45. VILLANO DOMENICO = servizio militare 12.9.1995 – 13.9.1996 – Diploma conseguito il 17.7.1995

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



46. VINCI PACIFICO = servizio militare 26.11.1990 – 22.11.1991 – Diploma conseguito il 18.7.1990

47. VIO GIORGIO = servizio militare 13.12.1989 – 5.12.1990 – Diploma conseguito il 19.12.1986

48. VISCOMI FRANCESCO = servizio militare 6.9.1983 – 27.8.1984 – Diploma conseguito il 29.7.1982

49. VITTORIO ORAZIO = servizio militare 17.5.2001 – 16.3.2002 – Diploma conseguito il 14.7.2000

50. ZARRILLO DOMENICO = servizio militare 21.1.2003 – 20.1.2004 – Licenza media conseguita a.s. 1997/1998

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente alla valutazione per intero e a titolo definitivo del servizio appena specificato per ogni singolo ricorrente, ordinando la rideterminazione delle graduatorie con l'attribuzione ai singoli ricorrenti dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale opzionato nella domanda.

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.

DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Se pur non appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati perché non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, tuttavia, qualora l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, si chiede, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero degli stessi, l'autorizzazione alla

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione, essendo onere della stessa collaborare a tali adempimenti in casi complessi come il presente.

P.Q.M.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto

CHIEDONO

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 Marzo 2021 e relativo Allegato A, nonché, in *parte qua*, limitatamente alle previsioni contrarie agli interessi dei ricorrenti, il D.M. n. 640 – 30.8.2017 e relativo Allegato A, il D.M. n. 716 – 5.9.2014 e relativo Allegato A, il D.M. n. 430 – 13.12.2000 e relativo Allegato 1, unitamente alle Graduatorie definitive d'interesse approvate, in quanto illegittimi/e;

2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato (e documentato) in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento nel presente atto;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “*definitivi*”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



mezzo o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti), con obbligo a carico dell'Amministrazione resistente, e relative articolazioni, alla rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti, nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto nella domanda di aggiornamento;

4) ordinare al Ministero di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie d'interesse, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, quindi, è dovuto un Contributo Unificato di €. 259,00.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 11 Luglio 2022

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

